

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2172}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTI, DI VAGNO, SCARLATO, MAZZARINO, GAVA,
ARMATO, GARGANI**

Presentata il 24 maggio 1973

Norme concernenti il personale straordinario della segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'applicazione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 al personale che prestava servizio presso la segreteria del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è sorto il problema dell'inquadramento in ruolo del suddetto personale ai sensi del citato articolo 25.

Il problema nasce dal fatto che la suddetta segreteria (che, dopo la soppressione del Comitato dei Ministri disposta dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, è ora alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) non ha un proprio ruolo organico, ma è composta di personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici.

L'inesistenza di un ruolo organico presso la predetta segreteria rende necessaria la determinazione in via legislativa dell'Amministrazione presso la quale il personale di cui trattasi deve essere collocato in ruolo, ai sensi

dell'articolo 25 della legge del 1970, n. 775, al compimento del periodo di servizio prestato nelle categorie del personale non di ruolo, come previsto dalla norma citata.

A tal fine con la presente proposta di legge si prevede una soluzione analoga a quella già seguita in precedenti occasioni, vale a dire la assegnazione del personale suddetto alle varie amministrazioni statali mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

L'inquadramento del personale in questione, composto complessivamente di ventiquattro unità, presso le singole Amministrazioni statali, sarà effettuato avendo riguardo alle disponibilità dei posti nei rispettivi organici e, solo ove occorra, in soprannumero (come del resto previsto dal sesto comma dell'articolo 25). Naturalmente, poiché l'inquadramento in ruolo del personale di cui trattasi

avviene in applicazione dell'articolo 25 della legge del 1970, n. 775 è implicito che occorra il possesso dei requisiti previsti da tale norma. Al relativo accertamento provvede una apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

L'utilizzazione del personale suddetto presso la segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potrà continuare dopo l'inquadramento in ruolo, nella stessa forma seguita per l'altro personale di ruolo utilizzato presso la suddetta segreteria, e cioè in posizione di fuori ruolo.

La presente proposta di legge non comporta propriamente un onere aggiuntivo ri-

spetto a quello scaturito dall'applicazione dell'articolo 25 della legge del 1970, n. 775.

Peraltro, poiché nella rubrica 29 del bilancio del Ministero del tesoro (concernente appunto la segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) è iscritto uno stanziamento (capitolo 3090) per la corresponsione degli stipendi ed altri assegni fissi al personale non di ruolo in questione, l'articolo 2 della proposta di legge prevede che la spesa relativa al personale di cui trattasi faccia carico, anche dopo il suo inquadramento in ruolo, nel suddetto stanziamento, che verrà ripartito tra le varie Amministrazioni alle quali il personale suddetto sarà assegnato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale straordinario della segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dopo la collocazione nelle categorie del personale non di ruolo in applicazione dell'articolo 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è inquadrato in ruolo ai sensi del sesto comma del predetto articolo 25, con la procedura stabilita nei seguenti commi.

All'accertamento dei requisiti previsti dal menzionato articolo 25, provvede la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.

Il personale suddetto è assegnato alle singole Amministrazioni statali e inquadrato nei relativi ruoli organici, anche in soprannumero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

Per i dipendenti inquadrati in ruolo in soprannumero si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.

Il personale inquadrato in ruolo presso le varie amministrazioni ai sensi dei precedenti commi, potrà essere collocato fuori ruolo presso la segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il cui contingente, previsto dall'articolo 7 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è aumentato di altrettante unità.

ART. 2.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 3090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione, dello stanziamento suddetto, tra le Amministrazioni interessate.